



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centosedici allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di novantasette dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici

IL PRESIDENTE della Scuola nazionale dell'amministrazione

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia;

Visto altresì l'art. 28, comma 1-bis, del sopra citato decreto, introdotto dal decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, secondo il quale «Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, relativo alla «Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, emanante il «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto altresì l'art. 1 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013 che modifica la denominazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA);

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l'art. 12 che introduce misure sul potenziamento della SNA;

Visto l'articolo 35-ter del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28 settembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 21 novembre 2022, recante «Adozione di linee guida per l'accesso alla dirigenza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 80 del 2021»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto 9 luglio 2009 del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la circolare del 24 luglio 1999, n. 6, del Dipartimento della funzione pubblica recante l'«Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 4, comma 45;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il Regolamento europeo (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l'art. 3, comma 4-bis, che prevede per tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità del 9 novembre 2021, concernente le «Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento» ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113;

Visti i contenuti delle direttive del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 novembre 2023 con oggetto *“Nuove indicazioni in materia di misurazione e di valutazione della performance individuale”* e del 24 marzo 2023 in materia di *“Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”*.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 ottobre 2023, registrato alla Corte dei conti il 19/12/2023 al n. 3312, con il quale la Scuola Nazionale dell'Amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di novantasette dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021 con il quale la prof.ssa Paola Severino è nominata Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004, sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del venti per cento, per un totale di centosedici unità;

DECRETA

Art. 1 Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centosedici allievi al corso-concorso selettivo di formazione organizzato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (di seguito SNA) per il reclutamento di novantasette dirigenti nelle seguenti amministrazioni:

Presidenza del Consiglio dei ministri: sei posti;
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: due posti
Ministero dell'economia e delle finanze: undici posti
Ministero delle imprese e del made in Italy: sette posti
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: tre posti
Ministero dell'interno: undici posti
Ministero dell'istruzione e del merito: sei posti
Ministero dell'università e della ricerca: due posti
Ministero del lavoro e delle politiche sociali: un posto
Ministero della cultura: sette posti;
Ministero della difesa: due posti;
Ministero della giustizia - Archivi notarili: un posto;
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria: due posti;
Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità: un posto;
Ministero della salute: un posto;
Ministero del turismo: otto posti;
Agenzia delle dogane e dei monopoli: undici posti;
Agenzia delle entrate: tre posti;
Agenzia industria difesa: tre posti
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA): due posti
Agenzia per l'Italia digitale (AgID): due posti;
Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC): un posto;
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL): quattro posti.

Art. 2 Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati:

a) titolo di studio:

a1) laurea specialistica o magistrale oppure diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché dottorato di ricerca, o master di secondo livello, o diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di

specializzazione individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80;

ovvero, per i soli dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni:

a2) laurea specialistica o magistrale oppure diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, unitamente a un periodo di almeno cinque anni di effettivo servizio prestato in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea;

b) cittadinanza italiana;

c) idoneità fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente;

d) godimento dei diritti civili e politici. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una Pubblica Amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, debbono darne notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

2. I titoli di studio di cui al comma 1, lettera a), conseguiti all'estero presso università e istituti di istruzione universitaria, sono considerati validi per l'ammissione al concorso se dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente.

3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3, comma 2, del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

4. Per difetto dei requisiti, la SNA può disporre in qualsiasi momento l'esclusione del candidato dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3

Pubblicazione del bando e domanda di ammissione al concorso

1. Il presente bando viene pubblicato sul Portale "inPA" disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/> e sul sito web istituzionale della SNA all'indirizzo: <https://www.sna.gov.it/10corsoconcorso>.

2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla procedura concorsuale esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il *format* di candidatura sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/>, previa registrazione sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio *on line* della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale della SNA. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora il termine di scadenza per l'invio *on line* della domanda cada in un giorno festivo, il termine è prorogato

al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59:59 di detto termine. La data di presentazione *on line* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale “inPA” che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permetterà più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.

3. Nell’apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

- a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano;
- d) l’indirizzo di residenza, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, il recapito di posta elettronica certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
- e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio previsti dall’art. 2, comma 1, lettera a), del presente avviso; per ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l’università o l’istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente o equivalente al corrispondente titolo italiano; qualora il candidato non sia ancora in possesso della dichiarazione di equipollenza/equivalenza, dovrà comunicare la data di presentazione della richiesta alla competente autorità;
- g) di essere/non essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione. Se dipendente di ruolo della pubblica amministrazione, il candidato deve indicare la denominazione della stessa e la posizione funzionale occupata, specificando l’eventuale appartenenza ai ruoli dirigenziali. Se il candidato è dipendente pubblico ed è in possesso dei requisiti previsti all’art. 2, comma 1, lettera a2) del presente avviso, deve dichiarare nella domanda di avere compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, nonché indicare gli estremi degli eventuali provvedimenti interruttivi del computo dell’effettivo servizio e la durata dei relativi periodi di assenza;
- h) di essere fisicamente idoneo alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente;
- i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento in forza di norme di settore e di non essere stato licenziato per le medesime ragioni o per motivi disciplinari da altro impiego pubblico, di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, o, comunque, con mezzi fraudolenti;
- l) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione;
- m) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione) e gli

eventuali procedimenti pendenti penali o amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, in Italia e all'estero;

n) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 che, a parità di merito, danno luogo a preferenza; i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;

o) di essere portatore/portatrice di handicap in relazione al quale ha necessità, ai sensi della legge n. 104/1992, di ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali, con espressa e specifica richiesta degli stessi; è fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità fisica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente avviso. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all'Amministrazione di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta;

p) di essere soggetto con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e fare esplicita richiesta di voler usufruire dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all'Amministrazione di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità del 9 novembre 2021;

q) di aver diritto ad essere esonerato dal sostenere la prova preselettiva (art. 20, comma 2-bis, legge n. 104/1992), eventualmente prevista, stante il riconoscimento dello stato di portatore di handicap e di una percentuale di invalidità pari o superiore all'ottanta per cento; è fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità fisica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente avviso;

r) di aver versato il contributo di segreteria stabilito dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 10,00 (dieci) euro sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPA". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2;

s) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento europeo (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

4. La documentazione inerente alla condizione di cui alle precedenti lettere o) e p), rilasciata dalla competente commissione medica, ovvero nel caso di soggetto con disturbi specifici di apprendimento anche da equivalente struttura pubblica, dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i *files* dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all'Amministrazione di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

5. La documentazione inerente al riconoscimento dello stato di portatore di handicap e di un grado di invalidità uguale o superiore all'ottanta per cento di cui alla precedente lettera q), rilasciata dalle competenti commissioni mediche, dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i *files* dovranno essere in formato pdf, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento europeo (UE) 2016/679.

6. Solo ed esclusivamente in caso di gravi limitazioni fisiche, sopravvenute alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2 e che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, la documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it entro il termine di venti giorni successivi alla data di scadenza della

presentazione delle domande di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento europeo (UE) 2016/679.

7. Alle candidate regolarmente iscritte alla procedura che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto per lo svolgimento della prova per la quale sono convocate a causa dello stato di gravidanza è richiesto di darne informazione almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della prova all'indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it, allegando la relativa certificazione. Per tali candidate la commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura. Alle candidate che ne facciano richiesta è assicurata presso la sede d'esame la disponibilità di appositi spazi per l'allattamento.

8. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale "inPA", attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato dandone tempestivo avviso.

9. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.

10. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dalla prova preselettiva di cui al successivo art. 6, la SNA verifica la validità delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai candidati che l'abbiano superata. Qualora il controllo da parte della SNA accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana le irregolarità della domanda stessa.

11. Le informazioni inserite nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

12. La SNA non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva o irrituale comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

13. Ogni comunicazione concernente la procedura concorsuale, compreso il calendario delle prove e i relativi esiti, sarà effettuata mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della SNA e attraverso il portale "InPA". Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Della commissione esaminatrice possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane.

2. In relazione al numero dei partecipanti o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate la commissione può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. In tale caso, la commissione definisce in una seduta

plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni.

3. Secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, la commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Art. 5 **Prove d'esame**

1. Gli esami consistono in tre prove scritte e una prova orale.
2. Nelle prove d'esame è previsto l'accertamento delle conoscenze nelle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell'Unione europea, economia politica, politica economica, economia delle amministrazioni pubbliche, management pubblico e innovazione digitale, analisi delle politiche pubbliche, lingua inglese. Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle prove è altresì prevista la valutazione delle capacità e attitudini con riferimento alle seguenti competenze, individuate a partire dal "Modello di competenze dei dirigenti della PA italiana" previsto nelle "Linee guida di accesso alla dirigenza pubblica", adottate con Decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 28 settembre 2022:

Competenza	Definizione
Soluzione dei problemi	Individuare tempestivamente i problemi, anche complessi, analizzando in modo critico e ampio dati e informazioni, per focalizzare le questioni più rilevanti, così da identificare e proporre soluzioni efficaci, rispondenti alle esigenze della situazione e coerenti con il contesto di riferimento.
Sviluppo dei collaboratori	Riconoscere i bisogni e valorizzare le differenti caratteristiche, risorse e contributi dei collaboratori, favorendone la crescita, l'apprendimento e la motivazione attraverso la valutazione, il feedback il riconoscimento e la delega, nel rispetto dei principi di trasparenza ed equità organizzativa
Promozione del cambiamento	Accogliere positivamente i cambiamenti, favorendo e stimolando l'introduzione di modalità nuove di gestione di processi, attività e servizi in una logica di miglioramento continuo e incoraggiando gli altri a vivere il cambiamento come un'opportunità.
Decisione responsabile	Riconoscere gli elementi controversi di una decisione e gli aspetti potenzialmente critici anche per l'amministrazione e l'interesse pubblico, scegliere tra le differenti opzioni con consapevolezza e tempestività, anche in condizioni di incertezza, complessità, carenza di informazioni, valutando pro e contro e combinando il rispetto dei vincoli con la finalizzazione della decisione. Assumersi la responsabilità delle decisioni e delle azioni proprie e dei collaboratori (accountability)
Orientamento al risultato	Definire - tenendo conto del mandato organizzativo - obiettivi sfidanti e risultati attesi, per sé e per la propria struttura, orientati alla creazione di valore pubblico; agire proattivamente e con determinazione per assicurare il risultato finale nei tempi previsti e per migliorare costantemente gli standard qualitativi dell'azione pubblica.

Gestione delle relazioni interne ed esterne	Gestire reti di relazioni complesse comunicando efficacemente con i diversi interlocutori interni, anche in una logica di interfunzionalità, o esterni all'organizzazione, inclusi quelli istituzionali, cogliendone le esigenze e costruendo relazioni positive, orientate alla fiducia e collaborazione.
Tenuta emotiva	Rispondere alle situazioni lavorative di pressione, difficoltà, conflitto, crisi o incertezza con spirito costruttivo, calma e lucidità, mantenendo inalterata la qualità della prestazione. Riconoscere l'impatto sulla vita lavorativa delle emozioni, proprie e degli altri, e attivare le risorse interne necessarie per far fronte alle criticità.
Self development	Ricercare il miglioramento continuo attraverso la riflessione sulle esperienze vissute, la messa in discussione, la richiesta di feedback costanti e l'aggiornamento, in una logica di apprendimento, sviluppo e crescita, professionale e personale.

Art. 6

Prova preselettiva

1. Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, si svolge, anche presso sedi decentrate e con il supporto di strumentazione informatica, ivi compresi dispositivi mobili nella più ampia generalizzazione, una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle prove scritte.

2. Con avviso da pubblicarsi 60 giorni dopo la chiusura delle candidature sul Portale "InPA", sul sito internet della SNA (indirizzo <https://www.sna.gov.it/10corsoconcorso>) e sul Portale "InPA" è data notizia riguardante la pubblicazione del calendario e le sedi di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono dalla SNA comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessera di riconoscimento, purché munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un'amministrazione dello Stato. L'avviso è pubblicato almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della prova.

3. La mancata presentazione nel giorno, ora e sedi stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso, ferme restando le specifiche misure adottate per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

4. La persona portatrice di handicap e affetta da invalidità uguale o superiore all'ottanta per cento non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista, ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis della legge 104/1992.

5. La prova preselettiva consiste in un test composto da sessanta quesiti a risposta multipla comprendenti:

- dodici (12) quesiti situazionali sulle competenze indicate nell'art. 5, comma 2;
- dodici (12) quesiti di ragionamento verbale e logico-astratto;
- quesiti nelle seguenti discipline: tre (3) di diritto costituzionale; cinque (5) di diritto amministrativo, tre (3) di diritto dell'Unione europea, tre (3) di economia politica, tre (3) di politica

economica, due (2) di economia delle amministrazioni pubbliche, sei (6) di management pubblico e innovazione digitale, cinque (5) di analisi delle politiche pubbliche;

– sei (6) quesiti di lingua inglese - livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

6. Sono ammessi alle prove scritte i candidati classificati in graduatoria entro il quattrocentosessantaquattresimo posto (corrispondente a quattro volte il numero degli allievi ammessi al corso-concorso) e i candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi al 464° posto.

7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.

8. Nell'avviso di cui al comma 2 sono fornite ulteriori istruzioni circa le modalità di svolgimento, anche mediante strumentazione e procedure informatiche, ivi compresi dispositivi mobili nella più ampia generalizzazione, della prova preselettiva. Nel medesimo avviso sono indicati i punteggi delle risposte corrette, errate e non date. Non sarà pubblicata la banca dati dei quesiti.

9. I candidati ammessi a sostenere le prove hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La correzione della prova avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul Portale "InPA" e sul sito web istituzionale della SNA.

10. Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, codici, dizionari, testi di legge e pubblicazioni, né possono comunicare tra di loro. Non è consentito l'uso diverso da quanto eventualmente disposto nell'avviso di cui al comma 2 del presente articolo di telefoni cellulari e altri dispositivi mobili. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso.

11. L'avviso contenente la graduatoria dei candidati che superano la prova preselettiva e il calendario delle prove scritte è pubblicato sul Portale "InPA" e sul sito internet della SNA (indirizzo: <https://www.sna.gov.it/10corsoconcorso>).

12. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude alla SNA l'adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualunque momento della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso.

Art. 7 **Prove scritte**

1. La prima prova scritta, della durata di cinque ore, consiste nella risposta a quattro quesiti che presentano situazioni complesse per affrontare le quali è indispensabile l'impiego delle conoscenze riferite alle discipline di seguito elencate. I quesiti sono così distribuiti: un quesito nelle materie giuridiche (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell'Unione europea); un quesito nelle materie economiche (economia politica, politica economica, economia delle amministrazioni pubbliche); un quesito nelle materie del management pubblico e innovazione digitale; un quesito nelle materie dell'analisi delle politiche pubbliche. La prova è volta a verificare le conoscenze approfondite dei candidati, anche in ottica multidisciplinare, e le capacità di impiegare criticamente gli strumenti e le metodologie di tali discipline al fine di formulare diagnosi e proporre soluzioni argomentate in relazione a problemi attinenti alle attività delle pubbliche amministrazioni. È facoltà della commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato.

2. La seconda prova scritta, di tipo “in-basket”, della durata di due ore, è volta ad accertare le capacità e attitudini dei candidati con riferimento alle competenze indicate nell’art. 5, comma 2, attraverso la simulazione di situazioni di lavoro che richiedono l’esercizio del ruolo dirigenziale in un contesto organizzativo. La prova ha l’obiettivo di valutare il possesso del set di competenze comportamentali indicate, in quanto ritenute necessarie a ricoprire con successo il ruolo relativo alla posizione dirigenziale oggetto del bando.

3. La terza prova scritta, della durata di due ore e mezza, consiste nella redazione di una relazione in lingua inglese relativa a una tematica attinente alla pubblica amministrazione. La relazione è formulata sulla base di un dossier distribuito ai candidati. La prova è volta ad accertare il possesso di un livello di competenza almeno pari al livello B2 del QCER. È facoltà della commissione definire le dimensioni massime dell’elaborato.

4. Le prove scritte si svolgono esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e procedure digitali; la seconda e la terza prova scritta possono tenersi anche nella medesima data. Il calendario delle prove è reso noto con il medesimo avviso di cui all’art. 6, comma 11, recante l’elenco dei nominativi dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Il calendario è pubblicato almeno quindici giorni prima della data di inizio delle prove scritte e ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alle prove scritte sono tenuti a presentarsi muniti di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità indicati all’art. 6, comma 2, del presente bando. La mancata presentazione, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova scritta comporta l’esclusione dal concorso, ferme restando le specifiche misure adottate per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

5. I candidati non possono introdurre nella sede di esame testi di legge, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, codici, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l’immediata esclusione dal concorso.

6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna prova scritta.

7. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione a mezzo messaggio di posta elettronica certificata con l’indicazione delle votazioni riportate. L’avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva e il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà, è pubblicato sul Portale “inPA” e sul sito internet della SNA (indirizzo: <https://www.sna.gov.it/10corsoconcorso>) almeno venti giorni prima del suo svolgimento.

Art. 8 **Prova orale**

1. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare nel candidato:

- a) il possesso delle competenze indicate nell’art. 5, comma 2;
- b) il possesso delle conoscenze nelle discipline indicate nell’art. 5, comma 2;
- c) la conoscenza della lingua inglese di livello delle competenze linguistiche pari almeno a B2 del QCER.

I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità indicati all’art. 6, comma 2, del presente bando. L’assenza nella sede di svolgimento della prova orale per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l’esclusione dalla

procedura selettiva, ferme restando le eventuali specifiche misure adottate per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

2. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio di almeno settanta centesimi.
3. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione esaminatrice, è affisso nella sede d'esame.

Art. 9 Graduatoria

1. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine delle prove concorsuali è determinato sommando i voti riportati in ciascuna delle prove scritte e il voto riportato nella prova orale.
2. La graduatoria di merito del concorso è predisposta dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio finale conseguito da ciascun candidato.
3. La graduatoria finale è approvata con decreto del Presidente della SNA. Nel decreto di approvazione trovano applicazione le disposizioni sui titoli di preferenza previsti dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito della procedura attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito. La graduatoria finale di merito è pubblicata sul sito internet istituzionale della SNA (indirizzo: <https://www.sna.gov.it/10corsoconcorso>) e sul Portale "inPA". Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale i candidati che, essendosi utilmente collocati nei primi centosedici posti della suddetta graduatoria, sono risultati vincitori del concorso.

Art. 10 Titoli di preferenza

1. A parità di merito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n.82, ai fini della compilazione della graduatoria di cui all'art. 9 del presente bando, hanno preferenza:
 - i. gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - ii. i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - iii. gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - iv. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - v. maggior numero di figli a carico;
 - vi. gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui al punto ii;

- vii. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- viii. gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- ix. avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- x. avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- xi. avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- xii. essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- xiii. minore età anagrafica.

4. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione alla prova concorsuale.

5. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, deve far pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

Art. 11

Adempimenti dei vincitori

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso ricevono comunicazione a mezzo posta elettronica certificata relativa alla sede di svolgimento e alla data di inizio del corso-concorso. Gli stessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, devono far pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità personali suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la SNA ha facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 12

Svolgimento del corso-concorso

1. Il corso-concorso si svolge secondo i principi e le modalità previste dalla normativa vigente in materia di accesso alla qualifica di dirigente nella pubblica amministrazione e, in particolare, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.
2. La SNA ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso ai fini della valutazione dell'idoneità fisica alla frequenza del corso-concorso, in base alla normativa vigente.

Art. 13

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Coordinatore del Servizio "Reclutamento e concorsi" della Scuola nazionale dell'amministrazione.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. La Scuola nazionale dell'amministrazione, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il "Titolare"), tratta i dati personali relativi al presente bando (di seguito, il "bando di concorso") in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "RGPD") e, ai sensi dell'art. 12 dell'RGPD, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 dell'RGPD in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro. Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale "inPA" sono presenti sul sito web del Portale al link "Privacy" presente in calce al sito SNA www.sna.gov.it.
2. I dati personali dell'interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura di selezione e saranno trattati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al bando di concorso.
3. La base giuridica del trattamento è l'assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, bando di concorso), ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD.
4. Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all'articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD.
5. I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente bando, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione al presente concorso.

6. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.
7. I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da:
- a) soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare;
 - b) soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD.
 - c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dal bando di concorso all'esito della relativa procedura.
8. I dati personali dell'interessato non sono trasferiti in territorio Extra UE.
9. Salvo quanto previsto nell'informativa privacy del Portale "inPA", i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura di concorso.
- Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.
10. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
11. Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, il titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali (come previsto dall'articolo 2, del bando di concorso, rubricato "Requisiti per l'ammissione"), ai sensi dell'articolo 9, par. 2, lett. g) ed f) e dell'art. 10, del RGPD.
12. Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.
13. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
14. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (DPO) sono disponibili sul sito istituzionale: <https://sna.gov.it/it/chi-siamo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/data-protection-officer-dpo/>.
15. L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze alla SNA al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.sna.gov.it.
16. L'interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 15 **Norme di salvaguardia**

1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e le disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.
2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. Il presente decreto è trasmesso

all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il visto di competenza.

Roma, 29 dicembre 2023

La Presidente: Severino